

# **Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa**



## **Causa C-695/15 PPU**

### **Shiraz Baig Mirza contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal**

**17 marzo 2016**

La causa in esame ha ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'articolo 18, paragrafo 2 del Regolamento 604/2013<sup>1</sup>.

In particolare nelle tre questioni pregiudiziali la Corte è chiamata a chiarire se:

- la facoltà di inviare un richiedente asilo verso un paese terzo sicuro possa esercitarsi anche dopo la determinazione dello stato membro competente. La risposta della Corte è positiva: la norma di cui all'articolo 3, par. 3 del Regolamento Dublino, infatti, afferma che è essenziale soltanto che l'invio verso un paese terzo sicuro sia esercitato nel rispetto delle

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide c.d. Regolamento Dublino III.

condizioni stabilite nella direttiva procedure<sup>2</sup>, in particolare al suo articolo 33, senza però che sia previsto alcun limite temporale o alcuna deroga specifica.

- lo Stato membro competente possa inviare il richiedente verso un paese terzo sicuro, anche se nel corso della procedura Dublino non aveva informato lo stato membro rinviante in merito alla propria normativa e prassi in materia di paesi terzi sicuri. La risposta della Corte è positiva. Infatti secondo la Corte, la determinazione dello Stato membro competente ai sensi del Regolamento Dublino non dipende dalla normativa o dalle prassi nazionali in materia di Paesi terzi sicuri, le quali sono irrilevanti a tal fine.
- la ripresa dell'esame della domanda di protezione internazionale debba avvenire necessariamente dal punto in cui era stata interrotta. La risposta della Corte è negativa: la ripresa della domanda da una fase specifica non è prescritta in nessuna norma. Il Regolamento Dublino, infatti, prevede solo che l'esame “*sia portato a termine*”, senza però avere l'obiettivo di prescrivere “*il modo in cui la procedura debba essere ripresa*” o di impedire allo stato membro competente di “*dichiarare la domanda irricevibile*”. Si tratterebbe al limite di una facoltà lasciata agli Stati.

### **I fatti alla base della controversia**

La sentenza in esame concerne il caso del Sig. Mirza, cittadino pakistano entrato illegalmente in Ungheria attraverso la Serbia. Il 7 agosto 2015, il Sig. Mirza presenta una prima domanda di protezione internazionale sul territorio ungherese. Durante il corso della procedura però il richiedente si allontana dal luogo di soggiorno assegnatogli e l'esame della sua domanda viene chiuso in quanto la domanda è considerata dall'Ufficio per l'immigrazione e la cittadinanza ungherese<sup>3</sup> “*come implicitamente ritirata*”<sup>4</sup>.

In seguito il Sig. Mirza viene fermato in Repubblica Ceca mentre tenta di raggiungere l'Austria; le autorità ceche chiedono la ripresa in carico del richiedente all'Ungheria, che accoglie la richiesta in base all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Dublino III.

Di nuovo in Ungheria, il Sig. Mirza presenta una seconda domanda di protezione internazionale, nel corso della cui procedura viene trattenuto. L'Ufficio ascolta il richiedente in merito alla seconda domanda e nel corso dell'audizione fa presente che questa sarebbe respinta, a meno che l'interessato “*non [dimostri] che, tenuto conto della sua situazione specifica, per lui la Repubblica di Serbia non*

---

<sup>2</sup> Direttiva 2013/32/UE, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

<sup>3</sup> “Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal”

<sup>4</sup> Par. 21

[costituisce] *un paese terzo sicuro*”<sup>5</sup>. La domanda è di nuovo respinta e dichiarata irricevibile, in quanto, ad avviso dell'Ufficio, l'interessato “*avrebbe potuto dimostrare che, nel suo caso particolare, la Serbia **non** costituiva un paese terzo sicuro, ma non l’ha fatto*”<sup>6</sup>. Di fronte alle misure di rimpatrio e di allontanamento assunte nei suoi confronti, il Sig. Mirza propone ricorso asserendo di non voler essere trasferito in Serbia, paese nel quale non sarebbe sicuro.

Il *Tribunale Amministrativo e del Lavoro di Debrecen*<sup>7</sup>, in qualità di giudice del rinvio, sospende il procedimento, sottoponendo alla Corte tre questioni pregiudiziali.

### **Le questioni pregiudiziali**

“ «1) Se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento [Dublino III] debba essere interpretato nel senso che

a) *gli Stati membri possono esercitare la possibilità di inviare un richiedente asilo in un paese terzo sicuro solo prima della determinazione dello Stato membro competente, oppure che essi possono esercitarla anche dopo tale determinazione.*

b) *se la risposta alla questione che precede sia diversa qualora lo Stato membro constati di essere lo Stato competente non nel momento in cui la domanda viene presentata per la prima volta alle proprie autorità, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Dublino III e del capo III di detto regolamento, ma nel momento in cui esso accoglie il richiedente proveniente da un altro Stato membro in seguito a una richiesta di trasferimento o di ripresa in carico, a norma dei capi V e VI del regolamento Dublino III.*

2) *Qualora, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte in risposta alla prima questione, la possibilità di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro possa essere ugualmente esercitata dopo un trasferimento effettuato in applicazione della procedura di Dublino III:*

*se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Dublino III possa essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono esercitare tale possibilità anche nel caso in cui lo Stato membro che effettua il trasferimento, nel corso della procedura di Dublino III, non sia stato informato in merito alla specifica normativa nazionale relativa all’esercizio di tale possibilità, o alla prassi applicata dalle autorità nazionali.*

3) *Se l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Dublino III possa essere interpretato nel senso che, nel caso di un richiedente ripreso in carico a norma dell’articolo 18[, paragrafo 1], lettera c), di detto regolamento, la procedura debba proseguire dalla fase in cui è stata interrotta quella*

<sup>5</sup> Par. 26

<sup>6</sup> Par. 27

<sup>7</sup> “Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság”

*precedente».*”

## **Il ragionamento della Corte**

La Corte analizza separatamente le tre questioni pregiudiziali presentate dal giudice del rinvio.

### **1) Invio di un richiedente verso un Paese terzo sicuro**

La prima questione pregiudiziale ha ad oggetto l'articolo 3, par. 3<sup>8</sup> del Regolamento Dublino e in particolare la questione se lo *Stato membro A* possa disporre il trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso un Paese terzo sicuro, anche “**dopo** [aver] *riconosciuto di essere competente*”<sup>9</sup>, a seguito di una richiesta di ripresa in carico avanzatagli dallo *Stato membro B* e riguardante un richiedente asilo sul quale detto *Stato A* non aveva ancora assunto una decisione nel merito.

La risposta della Corte è positiva: l'articolo 3, par. 3 del Regolamento Dublino deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può disporre il rinvio del richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro anche dopo aver dichiarato di essere competente.

Infatti: *i)* obiettivo del Regolamento Dublino è quello di dettare i criteri e i meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale e di conseguenza esso “*non contiene norme che ostano all’invio di un richiedente in un paese terzo sicuro sia prima che dopo la determinazione dello Stato membro*”<sup>10</sup>. L'unico limite previsto dall'articolo 3, par. 3 del Regolamento è quello di esercitare la facoltà di rinvio “*nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dalla direttiva [2013/32]*”, senza prevedere a questo scopo alcun limite di tipo temporale; *ii)* in secondo luogo, la Corte rileva che non può giungersi ad una conclusione diversa nemmeno sulla base del testo dell'articolo 33, direttiva 2013/32, richiamato dal giudice del rinvio. La norma in questione infatti si limita a definire i casi in cui lo Stato membro non è tenuto ad esaminare la domanda, ossia quando la stessa è giudicata inammissibile, senza restringere “*l’ambito di applicazione della possibilità di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento di inviare un tale richiedente in un paese terzo sicuro*”<sup>11</sup>. Se ne ricava che “*il fatto che uno Stato membro si sia dichiarato competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento Dublino III non osta a che tale Stato membro invii, successivamente, il richiedente in un paese terzo sicuro*”<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> “Ogni Stato membro mantiene la possibilità di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dalla direttiva [2013/32]”

<sup>9</sup> Par. 37

<sup>10</sup> Par. 39

<sup>11</sup> Par. 43

<sup>12</sup> Par. 46

La Corte ritiene che non si possa trarre una conclusione diversa nemmeno facendo riferimento all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma<sup>13</sup> del Regolamento Dublino. il quale definisce soltanto alcuni obblighi in capo allo Stato membro competente, ma *“non verte sulla possibilità di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro”*<sup>14</sup>. Se così non fosse – prosegue il suo ragionamento la Corte – bisognerebbe ammettere che la norma in esame sia in grado di introdurre una deroga all'art. 3, par. 3 del Regolamento Dublino, arrivando a favorire *“movimenti secondari”*. Infatti, a parere della Corte, in tal modo il richiedente asilo che si allontanasse e venisse poi rinvio verso lo stato membro competente, si troverebbe *“in una situazione più favorevole rispetto a colui che [attendesse] la conclusione dell’esame della propria domanda nello Stato membro competente”*<sup>15</sup>.

## **2) Condizioni per l'invio di un richiedente in un Paese terzo sicuro**

Con la seconda questione pregiudiziale la Corte è chiamata di nuovo ad interrogarsi sul contenuto dell'articolo 3, par. 3 del Regolamento Dublino. In particolare la Corte chiarisce se l'espulsione di un richiedente protezione internazionale verso un Paese terzo sicuro, possa avvenire anche qualora lo Stato membro che dispone il trasferimento verso lo Stato membro competente *“non sia stato informato, nel corso della procedura di ripresa in carico, né della normativa di quest’ultimo Stato membro relativa all’invio dei richiedenti in paesi terzi sicuri né della prassi delle [sue] autorità competenti in materia”*<sup>16</sup>.

La risposta della Corte è positiva.

La Corte rileva, in primo luogo, che non sussiste in capo allo Stato membro competente un *“obbligo di informare lo Stato membro che effettua il trasferimento”*<sup>17</sup> in merito alla normativa nazionale o alla prassi amministrativa e aggiunge che la determinazione dello Stato membro competente non dipende dalla normativa o dalle prassi nazionali in merito al concetto di Paese terzo sicuro, le quali sono *“irrilevanti”*<sup>18</sup> a tal fine.

*“L’assenza di comunicazione”*<sup>19</sup>, secondo la Corte, non pregiudica comunque il diritto del richiedente ad un ricorso effettivo, sia avverso la decisione di trasferimento nell’ambito della procedura di ripresa in carico, che nei confronti della decisione sulla domanda di protezione

---

<sup>13</sup> *“Nei casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l’esame di una domanda in seguito al ritiro di quest’ultima da parte del richiedente, prima di una decisione sul merito di primo grado, detto Stato membro provvede affinché al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che l’esame della domanda sia portato a termine o di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, che non sarà trattata come domanda reiterata di cui alla direttiva [2013/32]. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché l’esame della domanda sia portato a termine”*

<sup>14</sup> Par. 48

<sup>15</sup> Par. 51

<sup>16</sup> Par. 54

<sup>17</sup> Par. 56

<sup>18</sup> Par. 57

<sup>19</sup> Par. 61

internazionale.

### **3) Interruzione e ripresa in carico dell'esame della domanda di protezione internazionale**

La terza questione pregiudiziale ha ad oggetto la norma di cui all'articolo 18, paragrafo 2 del Regolamento Dublino III e con essa la Corte valuta se la suddetta norma imponga che la procedura di esame della domanda di un richiedente protezione internazionale “*debba essere ripresa dalla fase in cui è stata interrotta dalle autorità competenti dello Stato membro competente*”<sup>20</sup>, quando il richiedente sia stato ripreso in carico.

La Corte risponde negativamente all'ultima questione pregiudiziale, nel senso che l'articolo 18, par. 2 del Regolamento Dublino III, “*non richiede che la procedura di esame della domanda di quest'ultimo sia ripresa dalla fase in cui era stata interrotta*”<sup>21</sup>.

Ad avviso della Corte, infatti, obiettivo della norma in questione è essenzialmente quello di garantire che l'esame della domanda di protezione internazionale sia “*portato a termine*” e che “*al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che venga adottata una decisione definitiva*”<sup>22</sup> sulla domanda presentata, senza tuttavia imporre allo Stato membro “*di riprendere l'esame della domanda di protezione internazionale da una particolare fase della procedura*” e considerando che la norma comunque “*non mira né a prescrivere il modo in cui la procedura debba essere ripresa in una tale situazione né a privare lo Stato membro competente della possibilità di dichiarare la domanda irricevibile*”. Si tratterebbe invece, ritiene la Corte, di una possibilità da considerarsi “*opzionale*”, nel senso che, come afferma richiamando il contenuto dell'art. 28, par. 2, ultimo comma della direttiva 2013/32, “*gli Stati membri [possono] autorizzare [la ripresa del] l'esame di una domanda dal momento in cui era stato sospeso, senza tuttavia obbligarli in tal senso*”<sup>23</sup>.

### **Conclusioni della Corte**

La Corte conclude affermando che: “*1) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento [Dublino III] deve essere interpretato nel senso che la possibilità di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro può parimenti essere esercitata da uno Stato membro **dopo** che quest'ultimo abbia dichiarato di essere competente, in applicazione di tale regolamento e nell'ambito della procedura di ripresa in carico, per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che si è allontanato da tale Stato membro prima di una*

---

<sup>20</sup> Par. 64

<sup>21</sup> Par. 68

<sup>22</sup> Par. 65-66

<sup>23</sup> Par. 67

*decisione sul merito della sua prima domanda di protezione internazionale.*

*2) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento [Dublino III] deve essere interpretato nel senso che esso **non osta** all'invio di un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro, quando lo Stato membro che effettua il trasferimento del suddetto richiedente verso lo Stato membro competente non sia stato informato, nel corso della procedura di ripresa in carico, né della normativa di quest'ultimo Stato membro relativa all'invio dei richiedenti in paesi terzi sicuri né della prassi delle proprie autorità competenti in materia.*

*3) L'**articolo 18, paragrafo 2**, del regolamento [Dublino III] deve essere interpretato nel senso che, in caso di ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale, esso **non** richiede che la procedura di esame della domanda di quest'ultimo sia ripresa dalla fase in cui era stata interrotta."*